

« Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nelle leggi del 2 agosto 1806 e 16 ottobre 1809, numero 487, legittimamente costituite sulle terre delle provincie napoletane, dovranno, fra un anno dalla promulgazione delle presenti leggi, commutarsi in una rendita annuale in denaro, uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancabile.

« Questa rendita sarà garantita dall'ipoteca legale, di cui è cenno nel numero 1 dell'articolo 1969 del Codice civile, salvo che il creditore dovrà farne eseguire l'iscrizione nei modi di legge. »

L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

**DE FILIPPO**, ministro di grazia e giustizia. Come io fin da principio accennava, l'articolo primo, secondo il progetto del Ministero, parlava del Codice del regno delle Due Sicilie che ora più non esiste.

La Commissione ha cercato di provvedere a questa parte ultima dell'articolo 1 dichiarando che la rendita sarebbe garantita dall'ipoteca legale, di cui è cenno nel numero 1 dell'articolo 1969 del Codice civile, salvo che il creditore dovrà farne eseguire l'iscrizione nei modi di legge.

Ora, io comprendo il concetto della Commissione che è precisamente il mio, ma per verità io credo che bisogna chiarirlo, perchè l'articolo 1969 parla di alienazioni. Volendo noi equiparare l'ipoteca da concedersi per le commutazioni di questi canoni a quella che si concede per le alienazioni, bisogna dichiararlo.

Quindi io credo che si debba procedere in questa guisa.

Dopo gli articoli 11 o 12, aggiungerei, cioè, un altro articolo ove si potrebbe stabilire che la decisione degli arbitri e la relativa sentenza di omologazione del tribunale, di cui è parola nel citato articolo 11 del progetto, devono essere trascritte nell'ufficio delle ipoteche, in cui sono situati i fondi gravati, a norma degli articoli 1942 e 1985.

La Camera sa che, nel sistema del nuovo Codice civile, le ipoteche, comprese quelle legali, prendono grado soltanto dal giorno dell'iscrizione, e non hanno effetto rimpetto a terzi che secondo il numero d'ordine dell'iscrizione medesima.

Epperò io mi riservo di presentare, a suo tempo, l'articolo aggiunto di cui ho parlato.

Intanto per non pregiudicare la questione, io pregherei la Camera di modificare l'ultima parte del primo articolo nei seguenti termini :

« Questa rendita è guarentita sopra gl'immobili soggetti alle suddette prestazioni dall'ipoteca legale, concessa dal numero primo dell'articolo 1969 del Codice civile. »

Ove la Camera voglia anticipatamente conoscere quale sia l'articolo che intenderei proporre, mi consenta che ne dia lettura. Esso sarebbe così concepito :

« La decisione degli arbitri colla sentenza di omologazione del tribunale deve essere trascritta all'uffi-

cio delle ipoteche del luogo ove sono situati gl'immobili gravati dalle prestazioni, giusta le norme stabilite dal Codice civile. »

« Sino a che non sia eseguita la trascrizione non può aver effetto a pregiudizio dell'ipoteca concessa al creditore della rendita dal capoverso dell'articolo primo alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso i possessori degl'immobili anzidetti. »

« Il conservatore delle ipoteche nel fare l'accennata trascrizione deve iscrivere d'ufficio, e sotto pena di danni, l'ipoteca legale competente al creditore della rendita. »

In questo modo voi venite perfettamente ad equiparare l'ipoteca che si dà per un atto di alienazione, a quella che intendete dare per garantire la rendita di cui si tratta.

Quindi credo di non incontrar difficoltà a che il secondo comma dell'articolo primo sia redatto nel modo che ho avuto l'onore di proporre, e che si approvi, quando verrà in discussione l'articolo aggiunto, di cui ho dato lettura, e che propongo di far seguire all'articolo 11 o 12 del progetto.

**MAZZARELLA**, relatore. Per parte della Commissione si riconosce l'importanza delle osservazioni fatte dall'onorevole guardasigilli. Quindi la Commissione opina che la questione debba rimanere intatta, e venga esaminato l'articolo aggiuntivo quando saremo all'articolo 12.

**PRESIDENTE**. L'onorevole ministro presenterebbe al secondo comma dell'articolo 1 questo emendamento :

« Questa rendita è garantita sopra gl'immobili soggetti alle dette prestazioni dall'ipoteca legale concessa dal numero primo dell'articolo 1969 del Codice civile. »

La Commissione accetta quest'emendamento.

Ora debbo dare comunicazione di un altro emendamento proposto dal deputato Faro alla prima parte dell'articolo 1.

Comincierebbe così:

« Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura contemplate nella legge del 2 agosto 1806, 16 ottobre 1809, n° 487, e nel decreto dell'11 dicembre 1841, legittimamente costituite sulle terre delle provincie napoletane e siciliane, ecc., » come nell'articolo 1.

L'onorevole Faro ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**FARO**. Signori, io ho interrogato me stesso se fosse provvido ed utile consiglio che il legislatore con legge speciale provvedesse sulle decime ex-feudali, mentre sono in vigore le leggi del 1806, 1808, 1810, il decreto di dicembre 1841, il decreto del 24 gennaio 1864, la legge transitoria del 30 novembre 1865 che estese le sanzioni del Codice del 1866, relative a commuta e ad affrancazione di qualsisia prestazione, e mi sono convinto che non ostante la legge generale e le speciali già sanzionate, mercè le quali si è permessa la facoltà di commutare, eppure sia dovere imperioso del potere